



## **Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore**

*(emanato con DD n. 294 del 18 giugno 2015 pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola in data 22 giugno 2015 e modificato con DD n. 220 del 13 aprile 2016 pubblicato in pari data all'Albo Ufficiale on-line della Scuola)*

### ***Art. 1 Oggetto del Regolamento***

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Scuola Normale Superiore (di seguito Scuola). Il Comitato è stato istituito, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183), della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 e dell'art. 52 dello Statuto della Scuola, con Decreto del Segretario generale n. 167 del 12 marzo 2015.

### ***Art. 2 Composizione e sede***

Il Comitato è composto dal Presidente individuato dalla Scuola e

- dai componenti designati da parte sindacale
- da un pari numero di componenti designati dalla Scuola tra il personale.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Il Comitato ha sede a Pisa presso la sede centrale della Scuola.

### ***Art. 3 Durata in carica***

Il Comitato ha durata quadriennale e, al termine del mandato, i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

### ***Art. 4 Compiti del Presidente***

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi della Scuola.

### ***Art. 5 Convocazioni delle riunioni***

Il Comitato si riunisce in via ordinaria, di norma, ogni quattro mesi e comunque almeno due volte l'anno.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno la metà dei suoi componenti effettivi (con esclusione del presidente).

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail presso le caselle di posta istituzionali almeno sette giorni prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione, indirizzata per conoscenza anche ai componenti supplenti, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno ed essere corredata dalla documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Il componente effettivo impossibilitato a partecipare alla riunione già convocata deve comunicare tempestivamente via e-mail l'esistenza del proprio impedimento al Presidente del Comitato ed al componente supplente per il subentro.

Alle riunioni del Comitato, su iniziativa del Presidente o richiesta di uno o più componenti, possono essere invitati a partecipare soggetti esterni, sulla base di competenze o professionalità specifiche, a titolo consultivo su uno o più punti all'ordine del giorno e senza diritto di voto.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare anche i componenti supplenti e senza diritto di voto salvo qualora sostituiscano i rispettivi componenti effettivi assenti.

Della convocazione delle riunioni viene dato anche avviso attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola nonché sul sistema informativo di ateneo (SNS Informa).

Le riunioni possono essere effettuate anche con modalità telematiche.

#### ***Art. 6 Deliberazioni***

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, salvo che non sia prevista la maggioranza qualificata, pari alla metà più uno dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai componenti si applicano le disposizioni in materia di astensione previste dal DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore (emanato con DD. 58/2014).

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario individuato dal Presidente d'intesa col Segretario generale.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario.

I componenti presenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle riunioni vengono inviati, a cura del segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Direttore e al Segretario generale per le successive valutazioni dell'Amministrazione. Una sintesi delle deliberazioni è pubblicata sul sito istituzionale della Scuola nella sezione appositamente dedicata al Comitato.

#### ***Art. 7 Dimissioni e decadenza dei componenti***

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione al Direttore e al Segretario generale per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima riunione successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Comitato delibera la decadenza del componente che si assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive e richiede all'Amministrazione la sua sostituzione dandone comunicazione all'interessato.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di un componente effettivo, il componente supplente partecipa alle riunioni con diritto di voto sino alla nomina del nuovo componente effettivo.

In caso di dimissioni del Presidente, questo ne dà comunicazione, in forma scritta, al Comitato,

al Direttore ed al Segretario generale.

### ***Art. 8 Gruppi di lavoro e delegati***

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in gruppi di lavoro articolati per singoli o più settori d'intervento.

I gruppi di lavoro sono costituiti in modo da assicurare la presenza sia dei componenti nominati dall'Amministrazione sia dei componenti nominati dalle Organizzazioni sindacali, e ne possono far parte sia i componenti effettivi che i supplenti.

In sede di prima costituzione il Comitato individua i singoli settori e i relativi gruppi di lavoro. Per ogni gruppo di lavoro sarà individuato un referente che svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine ne cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione. Per esigenze ed attività specifiche ne possono essere istituiti di nuovi, anche attraverso fusione o integrazione degli esistenti.

Il Comitato può inoltre individuare temporaneamente un componente delegato per determinate aree di attività o per lo svolgimento di particolari compiti.

La nomina dei gruppi di lavoro e dei componenti delegati è adottata a maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti del Comitato.

### ***Art. 9 Funzioni del Comitato***

Il Comitato, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto della Scuola, sostiene l'azione della medesima tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo ed al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing. Il Comitato svolge le funzioni a esso attribuite dall'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, dalla Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità e dalla normativa vigente.

Nella riunione di primo insediamento il Presidente darà lettura dei principali settori di intervento del Comitato, richiamando quanto indicato nella suddetta direttiva.

Al Comitato spettano inoltre compiti consultivi su tematiche di propria competenza a richiesta degli Organi istituzionali.

### ***Art.10 Relazioni annuali***

Il Comitato redige, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale presso la Scuola riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

Le relazioni tengono conto dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione e di quelli acquisiti dal Comitato.

Le relazioni devono essere trasmesse al Direttore e al Segretario generale.

### ***Art.11 Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione***

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito web della Scuola.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e uffici della Scuola che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli

di competenza del Comitato stesso.

***Art. 12 Trattamento dei dati personali***

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

***Art. 13 Validità e modifiche del Regolamento***

Il presente Regolamento è deliberato dalla maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti del Comitato e adottato con decreto del Direttore della Scuola, pubblicato sul sito istituzionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate e approvate con la medesima procedura.

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente ed al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola in quanto applicabile.